



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

**per l'applicazione della normativa
sulle sanzioni amministrative
per violazioni alle disposizioni
dei Regolamenti
e delle Ordinanze Comunali.**

Art.1
Oggetto del regolamento

-Il presente regolamento ,nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt.3,7e 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Leg.vo 18.0.2000,267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con l'esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 del medesimo T.U.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.

Art.2
Applicazione delle disposizioni generali.

Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.

Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della legge 24-11-1981, n.689 e successive modificazioni, integrate dalle norme del presente regolamento.

In caso di contrasto tra disposizioni di leggi riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art.3
Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Salvo diverse disposizioni di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione per le norme di regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da **euro 25,00 a euro 500,00**.

Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi e in misure diverse, per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità, o in misura fissa per tutte le violazioni.

Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00 a euro 250,00**.

Art.4
Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

Per le violazioni a norma dei regolamenti comunali, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontario, sia essa colposa o dolosa.

Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Nei casi previsti dal secondo comma della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento del volere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art.5

Concorso e solidarietà

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorchè più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito e reagiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, usufruttuario o, se trattasi di bene immobile il titolare del diritto reale di godimento è obbligato in solito con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solito con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore dell'azione.

Art.6

Non trasmissibilità dell'obbligazione.

L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste.

Art.7

Atti di accertamento.

Gli addetti degli organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni, di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Art.8

Contestazione e notificazione.

La violazione di una disposizione di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata, salvo che nel caso di pagamento nella mani di un accertatore in fase di contestazione previsto dal comma 4 dell'art.9, mediante verbale di accertamento.

In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione se non è avvenuta la contestazione immediata il verbale deve

essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 giorni a quelli residenti all'estero.

È inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art.12 del presente regolamento.

Art.9 Pagamento misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.

Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art.12.

Art.10 Introiti dei proventi.

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

Art.11 Sanzioni amministrative accessorie - misure ripristinatorie.

Le sanzioni amministrative accessorie sono: **obbligo di ripristino dello stato di luogo, obbligo di rimozione di opere abusive, obbligo di sospendere una determinata attività.**

Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegue una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

Qualora la violazione della norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.

Qualora il trasgressore e gli obbligati insolito non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal comune, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati insolito con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento a misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

Art.12 Opposizione ai verbali di contestazione.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato insolito e qualora non sia stato effettuato il pagamento in

misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al sig. Sindaco. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Art.13

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

Gli interessati qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione inoltrando al Sindaco istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta che dovranno essere comunque provati.

Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a **euro 15,50**.

In ogni momento il debito residuo può essere comunque estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche solo di una rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione senza bisogno di un ulteriore avviso.

Art.14

Rapporto all'autorità competente.

Fatte salve le ipotesi di cui all'art.24 della legge n.689, qualora non risulti effettuato il pagamento a misura ridotta, l'ufficio, il comando, o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di pagamento al Sindaco: **l'originale del processo verbale, la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione, le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.**

Art.15

Ordinanza ingiunzione.

Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il soggetto competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alla persone che vi sono obbligate solitamente.

Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad irrogare la sanzione esamina il rapporto di cui all'art.14 del presente regolamento, emette, entro 360 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento, ovvero, ordina l'archiviazione degli atti.

Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.

Il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di cui al presente articolo, nonché le determinazioni di cui all'articolo 13, è individuato con provvedimento del Sindaco.

Art.16
Opposizione all'ordinanza ingiunzione.

Avverso all'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di San Pietro V.co, entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art.17
Riscossione coatta.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere della data in cui la sanzione è diventata esigibile.

Art.18
Ordinanze sindacali e dei responsabili di servizio.

Ove non diversamente previsto da specifica norma legislativa o regolamentare quanto indicato nel presente regolamento per violazione alle norme dei regolamenti comunali, per quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, trova applicazione anche per quanto riguarda le violazioni e le conseguenti sanzioni alle ordinanze dei responsabili dei servizi.

La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà comunque essere individuata nei termini dell'art.3 del presente regolamento.

Art.19
Norme transitorie e finali.

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione.

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.

A seguito dell'abrogazione del R.D. 03.03.1934, n.383 T.U. Legge Comunale e Provinciale, intervenuta con il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Leg.vo 18.08.2000. n.267. non sono più applicabili le ordinanze sindacali di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del regolamento comunali e delle ordinanze sindacali.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno adottate dal soggetto competente le determinazioni di cui all'art.15 relative ai ricorsi e ai rapporti pervenuti anteriormente all'abrogazione del R.D. 03.03.1934, n.383 Testo Unico Legge Comunale e Provinciale, intervenuta

con l'entrata in vigore del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo 18.08.2000, n.267. in caso di ingiunzione la sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata con riferimento alle norme vigenti al momento dell'accertamento.



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

(Provincia di Brindisi)

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 28 del 30/06/2003;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10/07/2003 al 24/07/2003 senza reclami;

E' entrato in vigore il giorno **30/06/2003**.

Cellino San Marco, li 25/07/2003.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Fabio MARRA)